

**REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA**

(codice fiscale n. 80002270074)

\* \* \* \*

**CONTRATTO DI APPALTO**

TRA IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI DEL DIPARTIMENTO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI – ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI E LA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA LIBELLULA – LOC. GRANDE CHARRIERE 33/D, SAINT-CHRISTOPHE (AO) - CODICE FISCALE E PARTITA IVA 00168410074 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE COMUNITA' REGIONALI PETIT FOYER E LA RUCHE DECORRENTE DAL 01 LUGLIO 2014, DATA DI AVVIO DEL SERVIZIO, AL 31 MARZO 2015, ESTENDIBILE AL 30 GIUGNO 2016 AI SENSI DEL PUNTO 5) DELLA DGR N. 294/2014 E AL PUNTO 3) ED IN SUBORDINE 6) DELLA DGR N. 363/2014.

(CIG 578710561E - CUP B61C14000050002)

\* \* \* \*

VALORE PRESUNTO: € 1.991.524,00

(unmilionenovecentonovantunomilacinquecentoventiquattro/00)

(IVA esclusa)

\* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquindici, addì 13 del mese di febbraio, in un Ufficio dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, presso lo stabile sede della Struttura famiglia e politiche giovanili, sito in loc. Grande Charrière, n. 40 a

Saint-Christophe (AO)

1) la Regione Autonoma Valle d'Aosta, con sede legale in Aosta, Piazza Deffeyes, 1, C.F. 80002270074, rappresentata dalla dott.ssa Patrizia SCAGLIA, nata ad Aosta il 24 maggio 1959, e residente in Aosta, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di dirigente *pro tempore* del Dipartimento sanità, salute e politiche sociali - Struttura famiglia e politiche giovanili, nominata con deliberazione della Giunta regionale n. 759 del 30 marzo 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera i) della l.r. 23 luglio 2010, n. 22, di seguito denominata Stazione appaltante

**e**

2) la società cooperativa sociale La Libellula di Saint-Christophe – loc. Grande Charrière n.33/D, codice fiscale e P.IVA 00168410074, accreditata ai sensi della DGR n. 294/2014 e DGR n. 363/2014, rappresentata dalla sig.ra Lea LUGON, nata ad Aosta il 30.07.1951, C.F. LNGLEA51L70A326W, residente a Aosta, in via Edelweiss n. 18, e domiciliata presso la sede della società cooperativa sociale La Libellula, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata Appaltatore

**premesse che**

A) con deliberazione della Giunta regionale n. 676 in data 16 maggio 2014 è stato approvato l'avvio di un'indagine di mercato per l'affidamento della gestione delle comunità regionali per minori "Petit Foyer", "La Ruche" e "Maison d'Accueil" per il periodo dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2016 per un importo a base d'asta di euro 3.108.331,20 (tremilionicentottomilatrecentotrentuno//20), IVA al 4% inclusa;

B) con provvedimento dirigenziale n. 2006 in data 29 maggio 2014 del dirigente pro tempore della Struttura famiglia e politiche giovanili è stata approvata l'indizione di gara con procedura negoziata, ai sensi degli artt. 2 e 27 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante l'avvio di un'indagine di mercato in esecuzione della DGR 676/2014, per la realizzazione mediante soggetto esterno della gestione di tre comunità regionali per minori, per il periodo dal 01 luglio 2014 al 30 giugno 2016 ed è stato applicato quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006;

C) con provvedimento dirigenziale n. 3655 in data 26.09.2014 del dirigente regionale pro tempore della Struttura famiglia e politiche giovanili, considerato che, nell'esperimento della procedura concorsuale è risultata valida, congrua ed economicamente vantaggiosa, l'offerta della società cooperativa sociale La Libellula di Saint-Christophe per la gestione delle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche", è stato approvato il verbale delle operazioni di gara e l'aggiudicazione definitiva alla predetta società dei servizi di cui si tratta, dando atto che gli stessi sono stati avviati nelle more della stipula del contratto a decorrere dal 01.07.2014, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato prestazionale d'oneri, per un importo previsto in netti € 1.991.524,00 (unmilionenovecentonovantunomilacinquecentoventiquattro/00), più IVA al 4% pari a € 79.661,00 (settantanovemilaseicentossessantuno/00), per un importo pari a € 2.071.185,00 (duemilionesettantunomilacentottantacinque/00) complessivo;

D) la Stazione appaltante ha verificato, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti

dall'art. 38 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006);

E) con nota prot. n. 25214/ASS in data 27 giugno 2014, la Struttura famiglia e politiche giovanili ha comunicato l'aggiudicazione provvisoria del servizio all'Appaltatore richiedendo altresì che l'avvio del servizio avvenisse il 1° luglio 2014;

F) l'appalto oggetto del presente contratto è soggetto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui agli artt. 17, 28 e 29 del decreto legislativo 81/2008, già in possesso della Stazione appaltante.

Quanto sopra premesso e richiamato come parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### ***Articolo 1 - Oggetto del contratto***

1. La Stazione appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, la gestione delle comunità regionali per minori "La Ruche e "Petit Foyer", ai sensi dell'art. 1 del Capitolato prestazionale d'onori (CPO).

#### ***Articolo 2 - Disciplina dell'appalto***

1. Il contratto tra l'Appaltatore e la Stazione appaltante ha come oggetto la prestazione di servizi. L'oggetto del contratto è costituito dalla gestione delle comunità regionali per minori "La Ruche e "Petit Foyer".

Le prestazioni dovute sono dettagliatamente descritte nei seguenti documenti:

a) Capitolato prestazionale d'onori (CPO) approvato con Provvedimento dirigenziale n. 2006 in data 29 maggio 2014;

b) documenti posti a base di gara con procedura negoziata.

2. La gestione delle comunità regionali per minori "La Ruche e "Petit Foyer" decorre dal 01 luglio 2014, data di avvio del servizio, al 31 marzo 2015,

estendibile al 30 giugno 2016 ai sensi del punto 5) della Dgr n. 294/2014 e al punto 3) ed in subordine 6) della Dgr n. 363/2014.

3. Sono parte integrante del contratto e si allegano al presente atto:

a) il capitolato prestazionale d'oneri approvato con provvedimento dirigenziale n.2006 in data 29 maggio 2014;

b) l'offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore (prot. 24539/ASS del 24 giugno 2014);

c) l'offerta economica prodotta dall'Appaltatore (prot. 24793/ASS del 25 giugno 2014);

d) il provvedimento dirigenziale n. 3655 in data 26.09.2014 in cui si approva l'aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale "La Libellula" della gestione delle comunità per minori "Petit Foyer" e "La Ruche" per il periodo dal 1°luglio 2014 al 31 dicembre 2016.

4. L'appalto è regolato:

a) dalla legge di gara e dai documenti in essa richiamati;

b) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi.

5. Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

a) la garanzia fideiussoria rilasciata ai sensi dell'art. 113 del Codice Appalti;

b) l'atto deliberativo di cui alla premessa, punto A) (DGR 676/2014);

c) il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

### ***Articolo 3 – Importo del contratto***

1. Agli effetti fiscali, si dichiara in netti € 1.991.524,00 ((unmilionenovecentonovantunomilacinquecentoventiquattro/00) il valore del

presente contratto.

2. Tale valore è costituito dall'importo relativo alla gestione delle comunità, al netto del ribasso d'asta dello 0,05%, come aggiudicato con provvedimento dirigenziale n. 3655 del 26.09.2014. Il prezzo convenuto non potrà mutare, in aumento o diminuzione, in conseguenza di variazioni, salvo quanto disposto nel contratto.

3. Il prezzo convenuto determina la ridefinizione della retta giornaliera che risulta pari ad € 108,95, al netto dell'IVA, per ogni minore inserito.

4. L'Appaltatore dichiara di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione del servizio, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alie contrattuali, le spese relative alla formazione del personale impiegato nel servizio, nonché per gli oneri necessari all'espletamento del servizio e relativi alla sicurezza.

L'Appaltatore non potrà, quindi, avanzare eccezioni o riserve di alcun tipo riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere acquisito approfondita e circostanziata conoscenza della prestazione da rendere. L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie e opportune, di aver ricevuto dalla Stazione appaltante tutta la collaborazione richiesta ai fini della determinazione dell'offerta, di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo del servizio e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. Lo stesso, pertanto, non avrà diritto a indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo

pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione della prestazione derivanti da eventi imprevisti, con la sola eccezione di quelli conseguenti a cause di forza maggiore. Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

5. Salve le eccezioni previste dal CPO, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la gestione delle comunità regionali per minori "La Ruche" e "Petit Foyer".

#### ***Articolo 4 – Anticipazioni***

Per le caratteristiche del servizio, la Stazione appaltante non corrisponde anticipazioni sull'importo contrattuale. Al presente contratto si applica il divieto di anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) e dell'art. 20 del CPO.

#### ***Articolo 5 - Revisione del prezzo***

1. Il prezzo del servizio oggetto del presente contratto è soggetto a revisione, su base annuale, ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. fatte salve diverse disposizioni di legge.

2. La revisione viene applicata sulla retta giornaliera, all'esito di istruttoria

condotta dal responsabile del procedimento, sulla scorta dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., o in difetto sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato l'anno precedente, ai sensi dell'articolo 16 del CPO.

#### ***Articolo 6 - Aumenti e diminuzione del servizio***

La Stazione appaltante può chiedere, nel corso dell'esecuzione del servizio, e l'Appaltatore ha l'obbligo di accettare alle condizioni pattuite nel presente contratto, un aumento o una riduzione dell'importo contrattuale e/o affidare servizi aggiuntivi fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'ammontare originario del contratto, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare e/o pretendere indennità, così come previsto dall'art. 8 del CPO.

#### ***Articolo 7 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'Appaltatore***

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le azioni ed obbligazioni necessarie per l'espletamento delle prestazioni dedotte nel presente contratto e nei documenti ivi richiamati, nonché ogni attività che si renda necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto.

#### ***Articolo 8 – Condizioni generali***

1. L'Appaltatore deve garantire:

- la partecipazione del coordinatore e/o degli educatori a incontri di monitoraggio e verifica sull'andamento delle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche" con il referente regionale

dell'Ufficio minori;

- la trasmissione alla Regione dei dati relativi alle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche" con la periodicità e gli strumenti concordati tra l'appaltatore e il referente regionale dell'Ufficio minori;
- il massimo riserbo da parte di tutto il personale sugli atti d'ufficio e sulle informazioni relative alle situazioni inserite nelle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche", secondo i principi deontologici e le normative vigenti in materia, con particolare riguardo al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il rispetto di accordi o protocolli d'intesa stipulati dalla Regione relativi all'organizzazione dei servizi in favore dei minori, così come di progetti approvati nello stesso ambito;
- la formazione e la supervisione del personale operante nelle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche" attraverso un programma annuale, da presentare entro il mese di dicembre al Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili, per la necessaria autorizzazione;

L'Appaltatore:

- è responsabile del proprio personale ed opera in tal senso in collaborazione con il referente regionale dell'Ufficio minori;
- deve ottemperare alle disposizioni del Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili in merito ai servizi;
- deve redigere annualmente relazioni dettagliate sull'andamento delle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche", comprensive delle relazioni inerenti agli esiti della formazione e della supervisione

realizzata in favore del personale di ciascuna comunità.

2. Rispetto alla presa in carico degli utenti, l'Appaltatore deve garantire:

- il soddisfacimento dei bisogni afferenti la quotidianità dei minori;
- l'accompagnamento nei rapporti con i familiari e gli adulti di riferimento;
- il monitoraggio del rapporto tra minori e famiglia finalizzato al recupero delle capacità genitoriali;
- la cura delle relazioni esterne (strutture scolastiche, sanitarie, sportive e del tempo libero);
- il sostegno educativo al fine di assicurare al minore le condizioni per un ottimale ed equilibrato processo di crescita e di concretizzare relazioni interpersonali sane;
- lo stimolo psicologico al fine di permettere al minore l'elaborazione del vissuto personale in un'ottica di contenimento e/o superamento delle difficoltà;
- l'accompagnamento nelle diverse fasi del progetto individuale con particolare riferimento alla fase di passaggio del minore ad altra collocazione (rientro in famiglia, collocazione in altra comunità, inserimento in famiglia affidataria o in famiglia adottiva);
- la costante collaborazione e la necessaria integrazione degli operatori delle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche" con le équipe socio-sanitarie territoriali e con gli eventuali specialisti coinvolti nel progetto individuale sul minore;
- un'accurata verifica dei progetti con particolare riferimento ai tempi e agli obiettivi ponendo particolare attenzione al concetto di temporaneità

insito nell'inserimento dei minori in comunità e al recupero dei legami familiari.

3. L'Appaltatore si assume inoltre ogni responsabilità esonerando la Stazione appaltante per quanto è inerente allo svolgimento dell'attività affidata.

4. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri previsti dagli artt. 9 (Adempimenti a carico degli aggiudicatari), 10 (Responsabilità e obblighi degli aggiudicatari), 11 (Personale degli aggiudicatari), 33 (Condizioni generali), 34 (Condizioni speciali) del CPO.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla data di stipulazione del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### ***Articolo 9 – Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari***

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modificazioni, è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare.

2. L'Appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

3. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1 esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### ***Articolo 10 – Trattamento e tutela dei lavoratori***

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto l'Appaltatore deve attenersi a quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del CPO in materia di applicazione del d.lgs. 81/2008 e prevenzione dei rischi (trattamento e tutela dei lavoratori).

2. In particolare l'Appaltatore deve:

a. applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti nella regione per il periodo della durata del servizio;

b. rispondere dell'osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda il personale che presta la propria opera con forma di collaborazione.

3. L'Appaltatore deve altresì osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi e delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza, libertà e dignità dei lavoratori.

#### ***Articolo 11 – Domicilio dell'Appaltatore***

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato nei documenti di gara, elegge domicilio legale presso la propria sede operativa, sita in località Grand Chemin 33/D - 11020 Saint-Christophe.

#### ***Articolo 12 – Destinatari dei servizi e finalità***

1. Le comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” hanno la finalità di accogliere minori, di età compresa rispettivamente tra 8 e 13 anni e tra 0 e 8 anni, in stato di grave disagio, connesso a problematiche di inadeguatezza delle competenze genitoriali, che necessitano di una collocazione temporanea alternativa al nucleo familiare.

2. L’inserimento nelle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” ha l’obiettivo di garantire il processo evolutivo dei minori accolti mediante un’organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita costruttive nell’ambiente circostante.

3. Le comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” garantiscono l’accoglienza di minori con difficoltà nello sviluppo delle competenze relazionali anche caratterizzati da significativi disturbi del comportamento garantendo, nella misura di n. 1 posto per ogni comunità, l’inserimento di minori con diagnosi psicopatologiche severe. In tali casi è prevista una specifica collaborazione con gli specialisti della neuropsichiatria e della psichiatria dell’Azienda USL.

4. Le comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” si rivolgono a minori di ambo i sessi segnalati dai servizi socio-sanitari territoriali o dalle Forze dell’Ordine, inseriti con il consenso degli esercenti la potestà genitoriale o in attesa o in ottemperanza di provvedimenti degli organi giudiziari.

5. Nelle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” può essere preso in considerazione l’inserimento di minori in situazioni particolari/eccezionali, concordate tra équipe socio-sanitaria territoriale, coordinatore della comunità e referente regionale dell’Ufficio minori, con età

diversa dalla fascia di età a cui sono preposte.

6. Le comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” devono accogliere ognuna un numero massimo di 10 minori di cui n. 8 in regime residenziale, n. 1 in regime semiresidenziale e n. 1 in situazione di emergenza (in quest’ultimo caso, per un massimo di giorni 7 prorogabili).

7. Il bacino di utenza delle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” è relativo a minori presenti sul territorio regionale per i quali i competenti servizi socio-sanitari territoriali e/o gli organi giudiziari valutino la necessità di inserimento.

8. L’intervento educativo deve declinarsi tenendo conto dei bisogni individuali di ogni minore accolto nonché dei bisogni specifici della fascia di età dei minori inseriti.

### *Articolo 13 - Luogo di espletamento dei servizi*

1. Per l’espletamento della gestione delle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” devono essere garantiti i requisiti stabiliti nella deliberazione di Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012 recante “Approvazione di nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e delle attività in ambito sociale svolte sul territorio regionale, da soggetti pubblici e privati, e del relativo manuale, ai sensi della legge regionale 5/2000 e successive modificazioni” di cui al punto 9.1 “Requisiti strutturali generali per strutture socio/assistenziali e socio/educative” e al punto 9.2 “Requisiti strutturali specifici - strutture di tipo comunitario” dell’allegato “Modalità e criteri per l’accredimento di strutture ed attività in ambito sociale in Valle d’Aosta”.

2. L’Appaltatore ha individuato le sedi delle comunità regionali per minori

“Petit Foyer” e “La Ruche” ad Aosta, rispettivamente in via G.B. Festaz, 19 e in via Trottechien, 16.

3. Tutti i costi di allestimento e gestione delle sedi delle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” sono a carico dell’Appaltatore.

#### ***Articolo 14 - Modalità di organizzazione dei servizi***

1. L’Appaltatore si attiene a quanto indicato all’artt. 33 (Condizioni generali), 34 (Condizioni speciali) e 35 (Modalità di ammissione e dimissione) del CPO.

#### ***Articolo 15 - Verifica del corretto espletamento dei servizi –***

##### ***Modalità di controllo***

1. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento dei servizi stessi.

2. Il controllo viene effettuato mediante:

- incontri con i responsabili, intesi a verificare il corretto espletamento dei servizi oggetto del C.P.O.;

- la verifica del rispetto delle norme amministrative inerenti gli obblighi assicurativi, contributivi, previdenziali, le dichiarazioni e le certificazioni richieste.

3. Tale attività è esercitata dal Responsabile del Procedimento - Direttore dell’esecuzione del contratto, dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, ovvero, su sua delega, da parte del funzionario individuato.

#### ***Articolo 16 - Durata del contratto***

1. La gestione delle comunità regionali per minori “Petit Foyer” e “La Ruche” è affidata all’Appaltatore per il periodo dal 01 luglio 2014, data di avvio del servizio, al 31 marzo 2015, estendibile al 30 giugno 2016 ai sensi del punto 5)

della Dgr n. 294/2014 e al punto 3) ed in subordine 6) della Dgr n. 363/2014;

2. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, l'Appaltatore è tenuto a garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni connesse ai servizi, nessuna esclusa, sino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto iniziale e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi.

#### ***Articolo 17 - Garanzia definitiva***

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore con la firma del presente contratto, l'Appaltatore medesimo ha prestato una garanzia definitiva per un importo pari a € 59.974,50 mediante polizza fideiussoria n. 995141143 emessa in data 3 luglio 2014 dalla Axa Assicurazioni - Agenzia di Aosta.

2. La garanzia definitiva copre anche le penali e il risarcimento degli eventuali danni arrecati alla Stazione appaltante in corso di esecuzione del contratto.

3. Lo svincolo del deposito cauzionale è disposto secondo quanto stabilito dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

#### ***Articolo 18 - Tutela contro azioni di terzi***

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 13 del CPO, assume ogni responsabilità per infortuni o danni arrecati a persone o cose e risponde direttamente e

indirettamente di ogni danno in relazione al lavoro prestato dal proprio personale nel corso dell'espletamento dei servizi ed in conseguenza di qualsiasi danno che potrà derivare alla Stazione appaltante, agli utenti dei servizi, a terzi e a cose.

2. L'Appaltatore manleva la Stazione appaltante da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzati da terzi danneggiati.

3. Ai fini della copertura della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO), l'Appaltatore dichiara di aver stipulato apposita polizza assicurativa n. 107415 in data 6 febbraio 2014 emessa dalla Axa Assicurazioni - Agenzia di Aosta.

#### ***Articolo 19 - Personale impiegato***

1. 1. Il personale deve rispondere ai requisiti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 641 in data 9 maggio 2014 recante "Approvazione degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, e determinazione delle tariffe, ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012. Revoca della deliberazione della giunta regionale n.1656 del 30 maggio 2008" di cui alla lettera B) "Strutture a carattere comunitario per minori - personale" dell'allegato "Standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti".

2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore l'allontanamento del personale dipendente e/o dei collaboratori ritenuti inadeguati al servizio per comprovati motivi; in tal caso questi dovrà provvedere a quanto richiesto e alla relativa sostituzione con altro personale dipendente e/o con

collaboratori idonei, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

3. Nel rispetto di quanto indicato dall'art. 33 del CPO, l'Appaltatore garantisce la formazione e la supervisione del proprio personale attraverso un programma annuale, preventivamente autorizzato dal Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili e successivamente documentato rispetto agli esiti con relazione annuale.

#### ***Articolo 20 - Osservanza delle condizioni di lavoro***

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme e delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In particolare l'Appaltatore deve rispettare rigorosamente le norme sul trattamento contributivo e assicurativo.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di avere una posizione contributiva presso la sede INPS di Aosta e di esibire, a semplice richiesta della Stazione appaltante, il registro delle presenze (o equivalente), le ricevute dei versamenti INAIL, il libro unico del lavoro e ogni altro documento comprovante la regolarità contributiva.

3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell'Appaltatore vengano osservate tutte le prescrizioni normative, assicurative e retributive relative al proprio personale.

#### ***Articolo 21 - Scioperi ed altre cause di forza maggiore***

1. Configurandosi i servizi in oggetto "di pubblica utilità", l'Appaltatore non

potrà per nessuna ragione, sospenderli o non fornirli, in tutto o in parte; in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

2. L'interruzione ingiustificata dei servizi di cui al presente articolo, comporta responsabilità penale in capo all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale.

### ***Articolo 22 - Inadempienze e penalità***

1. L'Appaltatore, nell'esercizio del servizio di cui al presente contratto, come previsto dall'art. 21 del CPO, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

2. Ove non attenda agli obblighi ovvero violi le disposizioni del C.P.O., è tenuto al pagamento di una penalità, fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di eseguire la prestazione, così determinata:

a) pari al 5% dell'importo della rata mensile spettante all'appaltatore per ogni inadempienza ritenuta lieve a giudizio insindacabile della Stazione appaltante;

b) pari al 10% dell'importo della rata mensile spettante all'Appaltatore per ogni inadempienza ritenuta grave a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, raddoppiabile in caso di recidiva, oltre al risarcimento dei danni arrecati alla Stazione appaltante.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale, sarà facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In ogni caso, quando sia rinvenuta inadempienza, la penale a carico dell'Appaltatore non potrà superare il 10 % dell'importo totale del contratto.

3. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni 5 per eventuali difese scritte.

4. Le penali saranno decise dalla Stazione appaltante e comunicate con la notifica della relativa decisione. Decorsi 60 giorni senza che l'Appaltatore abbia impugnato il provvedimento davanti al giudice competente, le penali s'intendono definitive e saranno trattenute dalla Stazione appaltante dal corrispettivo dovuto.

5. L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all'Appaltatore per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

6. La Stazione appaltante può procedere nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni sofferti, rivalendosi con l'incameramento della garanzia e agendo altresì per il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

7. A decorrere dal terzo giorno consecutivo, la mancata esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore sarà considerata abbandono di servizio e la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto.

8. La Stazione appaltante ha altresì, qualora i disservizi dovessero perdurare, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e conseguentemente di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento della garanzia definitiva e all'esecuzione del servizio per mezzo di terzi scelti dalla Stazione appaltante in danno dell'Appaltatore, a carico del quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la Stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. I ripristini non escludono l'applicazione delle relative penali.

### *Articolo 23 - Recesso e risoluzione del contratto*

1. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio eseguito e verifica la regolare esecuzione.

2. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli artt. 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto.

3. Quando il funzionario incaricato dal Responsabile del Procedimento accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita del servizio, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata,

corredata dei documenti necessari, indicando la stima del servizio eseguito regolarmente e che deve essere riconosciuto dall'Appaltatore. Il Responsabile del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere la parte del servizio in ritardo e dà, inoltre, le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del Procedimento verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile unico di progetto. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

4. La risoluzione di cui al presente articolo, tra l'altro, occorre altresì: qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale del servizio; per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Appaltatore; nei casi di gravi e reiterati inadempimenti dell'Appaltatore alle obbligazioni del presente C.P.O., quali a titolo

esemplificativo e non esaustivo utilizzo di personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro.

5. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

6. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione regionale il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

All'Appaltatore sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione regionale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

7. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti di cui è causa.

#### ***Articolo 24 - Rifusioni danni e spese***

1. Oltre che per il pagamento delle penali previste dall'art. 22 del presente contratto, l'Amministrazione può effettuare appositi prelievi dalla cauzione definitiva, ovvero trattenute sui pagamenti dovuti all'Appaltatore, per il risarcimento di ogni danno che potrà essergli derivato da inadempimento degli obblighi contrattuali.

#### ***Articolo 25 - Disdetta del contratto da parte dell'Appaltatore***

1. E' facoltà dell'Appaltatore domandare la risoluzione del contratto in caso di impossibilità di eseguire lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1672 del Codice Civile.

2. Qualora l'Appaltatore dovesse abbandonare il servizio o recedere dal

contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione regionale tratterà la garanzia definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a titolo di penale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso.

3. L'Amministrazione regionale addebiterà inoltre all'Appaltatore inadempiente la maggior spesa comunque derivante per l'assegnazione del servizio ad altro operatore economico, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla scadenza naturale del contratto.

4. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

5. Nulla è dovuto all'Appaltatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del servizio.

#### ***Articolo 26 - Fatturazione e pagamento***

1. L'Amministrazione regionale riconoscerà all'Appaltatore la retta giornaliera di euro 108,95, esclusa IVA, per ogni minore inserito nelle comunità regionali per minori "Petit Foyer" e "La Ruche". Sono applicate modifiche alla retta giornaliera nei seguenti casi:

- nel caso di ricovero del minore in struttura ospedaliera fuori Valle, per un periodo superiore ai 30 gg. sarà corrisposta la retta giornaliera nella misura dell'80%, a decorrere dal trentunesimo giorno, con l'obbligo dell'Appaltatore di mantenere il posto;

- nel caso di allontanamento volontario del minore, comunicato tempestivamente al referente regionale dell'Ufficio minori, fino al decimo giorno sarà corrisposta la retta intera e, dall'undicesimo giorno, per ulteriori 30

gg. sarà corrisposta la retta giornaliera nella misura dell'80%, laddove sussista un progetto specifico dell'équipe relativamente al rientro del minore in struttura;

- nel caso di interventi significativi in favore di minori sul territorio da parte degli educatori delle comunità "Petit Foyer" e "La Ruche", preliminarmente all'ammissione e successivamente alla dimissione, laddove sussista un progetto specifico dell'équipe socio-sanitaria, sarà corrisposta la retta giornaliera nella misura del 30% per un massimo di 30 gg.;

- nel caso in cui non siano occupati tutti i n. 9 posti disponibili (n. 8 residenziali e n. 1 semiresidenziale), pur nell'obbligo di mantenere i posti liberi, l'Amministrazione regionale corrisponderà la retta per il numero dei minori indicati nel foglio presenze allegato alla fatturazione mensile;

- per il solo posto in emergenza, nel caso di mancato utilizzo, sarà comunque corrisposta la retta giornaliera nella misura del 50%;

3. Il corrispettivo spettante all'Appaltatore sarà corrisposto mensilmente, previa trasmissione del foglio delle presenze dei minori inseriti, su presentazione di regolare fattura emessa dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente atto e previo accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto, dell'avvenuto adempimento da parte dell'operatore economico degli obblighi a documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. Il pagamento sarà effettuato a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni dalla data di autorizzazione al pagamento della fattura riscontrata regolare e

conforme al servizio effettuato.

5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'Appaltatore in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per il Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione dei contratti di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto, dopo aver sentito l'Appaltatore stesso;
- l'Appaltatore non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

6. Il Responsabile del Procedimento - Direttore dell'esecuzione dei contratti potrà richiedere all'Appaltatore ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione dei servizi.

#### ***Articolo 27 - Anticipazioni***

1. Per le caratteristiche del servizio, l'Amministrazione non corrisponderà anticipazioni all'importo contrattuale.

#### ***Articolo 28 - Limitazioni alla proponibilità di eccezioni***

##### ***da parte dell'Appaltatore***

1. L'Appaltatore non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal C.P.O..

2. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Amministrazione regionale e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, l'Appaltatore decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione regionale contraente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

#### ***Articolo 29 - Subappalto***

Data la peculiarità della prestazione oggetto di affidamento, inerente i servizi alla persona, è vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

#### ***Articolo 30 - Divieto di cessione del contratto***

1. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità, come disposto dall'art. 23 del CPO.

2. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'Appaltatore, si applica l'art. 116 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### ***Articolo 31 - Cessioni dei crediti***

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Amministrazione regionale debitrice e a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Le modalità

procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

### ***Articolo 32 - Spese contrattuali***

Tutte le spese e gli oneri per la stipulazione del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore nella misura fissata dalla legislazione in vigore.

### ***Articolo 33 - Rappresentanza dell'Appaltatore***

1. L'Appaltatore ha nominato Responsabili unico di progetto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del CPO, per la comunità "Petit Foyer" la dott.ssa Vierin Ilaria - C.F. VRNLRI71D55L219Z - nata a Torino il 15.04.1971 e residente in villaggio Rovarey n. 11/B – 11020 QUART (AO) e per la comunità "La Ruche" la dott.ssa Baccianella Paola - C.F. BCCPLA77C59A326B - nata a Aosta il 19.03.1977 e residente in fraz. Neyran n. 78 - 11020 BRISSOGNE (AO). In caso di impedimento od assenza, i Responsabili unici di progetto si sostituiscono vicendevolmente.

2. L'Appaltatore ha nominato come Responsabile della privacy, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del CPO, tutti gli operatori scegliendo di non ricorrere alla nomina di una figura soggettiva, come previsto dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 196/03.

3. Il Responsabile unico di progetto, che ha piena conoscenza delle norme e delle condizioni che disciplinano il rapporto ed è munito dei necessari poteri per la conduzione tecnico-economica del servizio, tiene tutti i contatti con il Responsabile del procedimento in ordine alla gestione del contratto.

4. La Stazione appaltante può chiedere, sulla base di valide motivazioni, la sostituzione del responsabile e la sostituzione dovrà avvenire in tempi che

assicurino la continuità del servizio.

#### ***Articolo 34 - Rappresentanza dell'Amministrazione regionale***

1. Il responsabile del procedimento nonché direttore dell'esecuzione del contratto è il dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili – Dipartimento sanità, salute e politiche sociali – Assessorato sanità, salute e politiche sociali.

2. Al Responsabile del procedimento è demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all'art. 1662 del codice civile e di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le prescrizioni e le disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

#### ***Articolo 35 - Risoluzione delle controversie***

Per la definizione delle eventuali controversie insorte tra le parti che non si siano potute definire in via amichevole, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, si procederà secondo le modalità previste dall'art. 30 del CPO.

#### ***Articolo 36 - Trattamento dei dati***

1. Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dall'Appaltatore sono trattati dalla Stazione appaltante per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto del presente contratto.

2. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, è improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003 e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo.

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Valle d'Aosta.

4. L'Appaltatore si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero

processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento delle attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'art. 4 del decreto citato, la Stazione appaltante nomina l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzano il servizio.

Si allegano al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

ALLEGATO A - Provvedimento dirigenziale n. 2006 in data 29.05.2014;

ALLEGATO B – Provvedimento dirigenziale n. 3655 in data 26.09.2014;

ALLEGATO C - Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore;

ALLEGATO D - Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Saint-Christophe, li 13 febbraio 2015

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

FAMIGLIA E POLITICHE GIOVANILI

- Dott.ssa Patrizia SCAGLIA -

PER LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA LIBELLULA

IL PRESIDENTE

- Sig.ra Lea LUGON -